

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

Art. 1 – Finalità

Il presente disciplinare ha lo scopo di fissare nel dettaglio le modalità di assegnazione, gestione ed utilizzo temporaneo degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici di proprietà comunale, in orario extrascolastico (libero quindi da impegni o necessità delle scuole relativamente ad attività curricolari ed extracurricolari), da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate iscritte al registro del CONI o della società Sport e Salute (di seguito Società Sportive) tutte aventi attività nel territorio del Comune di Senigallia, al fine di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa coinvolgendo tutte le categorie di cittadini e favorire la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport, nonché, ove possibile, l'attività prettamente agonistica, nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali dell'impianto.

Le concessioni per l'uso temporaneo, in orario extrascolastico, delle palestre sono rilasciate dal Comune di Senigallia su istanza di società sportive, tenendo in considerazione la prioritaria destinazione a favore del servizio scolastico.

Art. 2 – Soggetti concessionari delle palestre in orario extra-scolastico

Il Comune, quale Ente proprietario delle palestre scolastiche, intende garantire la massima fruizione degli impianti sportivi da parte della collettività locale.

La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune in favore di Società Sportive del territorio comunale.

Per ciascuna palestra scolastica il Comune rilascia tante concessioni quante sono le società sportive che la utilizzano specificando i giorni e gli orari d'uso.

E' vietata la sub-concessione dell'impianto sportivo a terzi, ma possono essere cedute proprie fasce orarie per manifestazioni sportive di associazioni dilettantistiche che rappresentano la necessità di usufruire degli spazi pubblici e che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana.

Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente, ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia e la custodia degli spazi pubblici.

La Società sportiva che cede la propria fascia oraria è obbligata a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Responsabile P.O. dell'Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive del Comune di Senigallia, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.senigallia@emarche.it almeno 7 giorni lavorativi prima della data di riferimento.

Art. 3 – Durata delle concessioni in uso temporaneo

Le concessioni in uso delle palestre scolastiche sono rilasciate dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2023. Per la stagione sportiva 2021/2022 (periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2022) si rappresenta che il nuovo soggetto concessionario dovrà rispettare la suddivisione oraria degli spazi già concordati con le società che gestiscono attualmente le palestre, con documento avente data certa anteriore alla pubblicazione del presente disciplinare.

La suddetta ripartizione oraria non avrà valore per la stagione sportiva 2022/2023 (periodo 1 settembre 2022 – 31 agosto 2023) rispetto alla quale il concessionario potrà disporre nel rispetto del presente disciplinare e delle prioritarie esigenze delle istituzioni scolastiche.

L'accoglimento di eventuali richieste di concessione in uso per periodi inferiori all'anno è subordinato alla programmazione delle concessioni annuali per evitare sovrapposizioni e usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Per quanto attiene l'impianto sportivo Palazzetto dello Sport si rimanda al prospetto orario concordato e sottoscritto dalle società sportive interessate all'esito dell'incontro della riunione del 28/06/2021.

Art. 4 – Istanze per la concessione in uso temporaneo

Le istanze per le concessioni in uso temporaneo delle palestre scolastiche vanno presentate al Responsabile P.O. dell'Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive entro la data indicata nell'avviso pubblico.

Le domande pervenute successivamente non potranno modificare la programmazione e saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre scolastiche o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Qualora una palestra scolastica sia richiesta congiuntamente da più società sportive, le stesse dovranno integrare successivamente l'istanza con specifico accordo per l'utilizzo condiviso dell'impianto, con l'indicazione dei giorni e degli orari di utilizzo di ciascuna società sportiva, per la ripartizione del canone d'uso e per l'individuazione del soggetto capofila che viene nominato contestualmente referente unico nei rapporti con il Comune.

Contestualmente all'istanza di concessione in uso temporaneo, la società sportiva deve obbligatoriamente dichiarare di aver adeguato il proprio regolamento/statuto alla normativa antidoping (art.6 L. 376/2000), di essersi accreditata al Portale dello Sport del Comune di Senigallia, come previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10.02.2015 (link http://www.consultadellosport.it/portale_sport.asp?IDcomune=1) e di impegnarsi ad applicare gratuità o tariffe ridotte almeno del 50% agli iscritti ai propri corsi che facciano parte di nuclei familiari non abbienti segnalati dal Comune di Senigallia, nello specifico dall'ufficio dotato di relativa competenza, entro una percentuale massima del 5% degli iscritti. A tal proposito il Comune invierà alle società sportive interessate, con comunicazione scritta, i nominativi dei ragazzi che hanno diritto al beneficio.

La società sportiva deve altresì presentare ogni altra documentazione richiesta nell'avviso pubblico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a corredo

dell'istanza di concessione in uso delle palestre scolastiche sono soggette a controlli da parte dell'Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive che potrà richiedere alle società sportive la documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della domanda.

Le società sportive non possono presentare richiesta per più di una palestra scolastica da utilizzare in via esclusiva.

È consentito alle società sportive con un numero di tesserati superiore ad 80 unità che svolgono attività agonistica, di presentare richiesta per un massimo di altre due palestre per le società mono disciplinari e per massimo di altre tre palestre per le società pluridisciplinari in base alle discipline effettivamente praticate a condizione, in entrambi i casi, che siano condivise con altre società sportive e che non vi siano altre richieste che rimarrebbero escluse da qualsiasi assegnazione di palestre comunali o provinciali in ambito comunale.

Nel caso in cui una società polisportiva presenti domanda di utilizzo di palestre, le società affiliate rinunciano a presentare la domanda come singoli, valendo l'istanza della polisportiva quale domanda del soggetto capofila.

Non può presentare istanza di concessione in uso temporaneo di una palestra scolastica la società sportiva che abbia una posizione debitoria di qualunque tipo nei confronti del Comune di Senigallia e in ogni caso l'eventuale richiesta verrà respinta d'ufficio se la posizione debitoria non verrà sanata entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione in uso.

Art 5 – Rilascio concessioni in uso temporaneo

Il Responsabile della concessione in uso degli impianti sportivi delle istituzioni scolastiche è il Responsabile P.O. dell'Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive del Comune di Senigallia. Nell'assegnazione delle palestre scolastiche e degli orari d'uso sarà data precedenza alle società sportive, iscritte al registro CONI o al registro Sport e Salute, che, secondo il seguente ordine di priorità:

1. svolgono attività adatte al tipo di palestra richiesta;
2. svolgeranno nella palestra richiesta campionati delle discipline di riferimento;
3. richiedono congiuntamente l'uso di una palestra e hanno stretto un accordo per il suo uso condiviso;
4. svolgono un'attività continua negli anni rispetto alle società sportive di nuova costituzione;
5. hanno il maggior numero di tesserati nello sport che sarà praticato nella palestra richiesta;
6. hanno maggiore anzianità ininterrotta di affiliazione a FSN/EPS/DSA/CIP.

Nel caso di richieste di concessione d'uso presentate in forma congiunta da più società sportive che hanno stretto apposito accordo:

- i requisiti attinenti il criterio di precedenza n. 1 deve essere posseduto da ciascuna delle società aderenti all'accordo;
- i requisiti riguardanti i criteri n. 2 e 4 devono essere posseduti almeno dalla società capofila;
- il requisito riferito al criterio n. 5 è determinato dalla somma dei tesserati di ciascuna società sportiva aderente all'accordo;

- il requisito riguardante il criterio n. 6 è riferito alla società sportiva aderente all'accordo con maggiore anzianità di affiliazione.

Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate ai richiedenti entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione da parte dell'Ufficio preposto sospendono la decorrenza del termine fino al ricevimento, entro massimo 20 giorni, di quanto richiesto. Nel caso si renda necessario l'intervento del Comune per comporre bonariamente le diverse istanze delle associazioni sportive, il termine può essere prorogato di ulteriori 20 giorni.

Le concessioni in uso delle palestre sono inviate in copia al Dirigente Scolastico competente.

In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive del Comune di Senigallia all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.senigallia@emarche.it.

Art. 6 – Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario la custodia, la sorveglianza e la regolare pulizia della palestra (ivi compresi gli spogliatoi, le docce ed i servizi igienici, oltre alle tribune ove presenti) limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione, compatibilmente ed in accordo con il personale scolastico addetto alle pulizie.

Le società sportive dovranno adempiere a quanto previsto nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività nelle palestre scolastiche in orario extrascolastico da parte delle società concessionarie”.

Le società sportive concessionarie dovranno utilizzare le palestre in conformità a quanto previsto nelle note sulla idoneità delle strutture, indicate nell'Allegato 1 al presente disciplinare.

Le società devono inoltre provvedere a sottoscrivere prima dell'inizio degli utilizzi apposito documento relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 riportante le indicazioni per la gestione delle emergenze e dell'utilizzo generale degli impianti, ad esclusione dell'impianto Palazzetto dello Sport.

La società concessionaria ha l'onere di provvedere ad adempiere a tutte le prescrizioni normative previste per l'attività di pubblico spettacolo, se dovute.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è pertinenza esclusiva dell'ente proprietario, salvo eventuali danni che dovessero derivare da attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione; in tal caso il Comune chiederà rimborso alla società sportiva utilizzatrice della palestra come meglio specificato all'art. 8.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi è previsto un canone annuo, approvato con delibera della Giunta Comunale che tiene conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, della tipologia di utilizzo da parte degli utenti.

I canoni vengono aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT – base Ancona – a

partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva. In caso di concessioni di durata inferiore all'anno e fino ai sei mesi, il canone viene ridotto proporzionalmente ai mesi di concessione. Per l'utilizzo delle palestre scolastiche di durata inferiore ai sei mesi si applicano le tariffe approvate con deliberazione GM n. 40 del 26/02/2021. In caso di palestra concessa in uso temporaneo a più società sportive, il canone viene ripartito tra tutte coloro che utilizzano l'impianto in base al tempo a ciascuna riservato ed indicato nell'accordo tra le stesse presentato all'atto della domanda. In ogni caso la società sportiva referente risponde del pagamento dell'intero importo previsto e segnala al Comune il mancato versamento della quota a carico di ciascuna società sportiva per la successiva revoca della concessione alla società sportiva inadempiente. Il canone annuo deve essere versato in due rate: la prima pari al 50% del canone annuo entro e non oltre il 30 gennaio, la seconda rata relativa al saldo entro il 30 giugno di ciascun anno. Il regolare versamento del canone è condizione indispensabile per ottenere la concessione d'uso temporaneo per l'anno successivo.

Art. 7 – Norme generali sull'utilizzo degli impianti sportivi

I concessionari devono utilizzare le palestre scolastiche nei giorni e negli orari assegnati, esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata la concessione in uso temporaneo.

I concessionari hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali ed il presente disciplinare che regolamentano in generale l'uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi
- b) Rispettare il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività nelle palestre scolastiche in orario extrascolastico da parte delle società concessionarie", allegato al presente disciplinare;
- c) Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie ed opportune in relazione ai singoli impianti, al relativo utilizzo e a quanto disposto dalla Giunta;
- d) Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danno che dovesse eventualmente derivare da attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
- e) Provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto concesso;
- f) Non sub-concedere l'uso, anche parziale ed a qualsiasi titolo, dell'impianto o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta;
- g) Segnalare per iscritto dalla propria p.e.c. a quella del Comune (comune.senigallia@emarche.it), prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso

l'impianto concesso, allegando documentazione fotografica da cui si evinca lo stato dei luoghi;

- h) Adottare tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto e gli spogliatoi annessi, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo, libero da attrezzature e strumenti connessi allo sport praticato, per consentire il regolare svolgimento delle attività previste nel turno o nel giorno successivo ovvero nei giorni di disponibilità delle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che nel caso in cui non venisse rispettato quanto indicato al precedente e presente punto, la società concessionaria dovrà farsi carico di intervenire a propria cura e spese, sotto il controllo dell'ufficio tecnico del Comune di Senigallia;
- i) Nell'espletamento della pratica sportiva, a far indossare abbigliamento e calzature idonee ed a rispettare le modalità d'uso della palestra e delle attrezzature scolastiche quali il divieto di fumo sia all'interno della struttura che nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica ai sensi della L. n.3/2003 e s.m.i. ed il divieto di introdurre cibi e bevande;
- j) Presentare preventivamente la richiesta di dotare la palestra di materiale sportivo di proprietà della società. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile P.O. dell'Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive, fatto salvo il nulla osta della Direzione scolastica, assumendosi per iscritto l'onere ed i relativi costi di rimozione di quanto installato, al termine della concessione senza che ciò comporti danneggiamenti all'immobile ed agli arredi di proprietà comunale;
- k) Verificare che le uscite di emergenza siano libere da ogni ingombro che ne possa pregiudicare la regolare fruizione e segnalare prontamente qualsiasi anomalia riscontrata;
- l) Segnalare al Comune, entro 2 ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni verificatisi all'impianto concesso, per qualsiasi motivo, durante l'uso;
- m) Provvedere al rimborso, entro il termine di due mesi dalla richiesta inviata dal Comune, delle spese sostenute dal Comune stesso per il ripristino di ogni eventuale danno subito dall'impianto concesso durante ogni singolo utilizzo;
- n) Redigere una relazione con la descrizione dettagliata delle attività avviate, la suddivisione oraria dell'impianto, il numero di corsi, l'età ed il numero dei partecipanti, il nominativo del Responsabile dei corsi provvisto dei necessari requisiti tecnici e professionali, l'elenco dei propri tesserati FSN/EPS/DSA/CPI di appartenenza; nella stessa relazione dovrà essere dichiarato il bilancio preventivo per l'anno in corso ed il bilancio consuntivo relativi alla palestra data in concessione d'uso temporaneo. La relazione dovrà pervenire all'ufficio competente all'indirizzo PEC comune.senigallia@emarche.it tramite PEC entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato invio comporterà la revoca della concessione in uso temporaneo della palestra, previa formale diffida del Comune;
- o) Compilare giornalmente il registro delle presenze sito all'interno delle strutture sportive, con l'indicazione di:

- Utilizzo orario dell'impianto sportive (indicazione puntuale delle ore di utilizzo);
 - Nominativo del Responsabile dell'ASD utilizzatrice;
 - Certificazione della pulizia dopo ogni utilizzo;
 - Segnalazione di eventuali anomalie/Danni, come indicato all'art. 7 punto l);
- p) Rilasciare la dichiarazione di conoscere ed accettare, senza eccezione alcuna, le caratteristiche nonché i limiti funzionali delle strutture concesse ed impegnandosi a far svolgere al loro interno l'attività sportiva compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza delle palestre;
- q) Corrispondere entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno la prima rata pari al 50% del canone annuale ed entro e non oltre il 30 giugno il saldo.

L'accesso all'impianto è consentito esclusivamente in presenza di un tecnico o di un dirigente della società sportiva utilizzatrice.

È fatto divieto di installare attrezzature fisse o mobili senza il preventivo assenso del Comune.

È fatto, altresì, divieto di consentire l'accesso in palestra e nei locali scolastici, sia interni che esterni, a persone estranee all'attività ad eccezione del personale dell'Istituzione Scolastica e/o del Comune per gli eventuali controlli, come indicato all'art. 7 punto h).

Il Concessionario dovrà inoltre:

- a) Rispettare le specifiche misure di prevenzione e sicurezza, anche in ordine al previsto programma delle attività
- b) Rispettare ed adempiere alle specifiche misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 indicate dalla vigente legislazione ed inoltre dalle particolari disposizioni per l'esercizio della disciplina sportiva praticata
- c) Assumersi direttamente la responsabilità in ordine al rispetto delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio del virus COVID-19, all'interno del sito sportivo, sollevando il proprietario concedente, nonché l'Istituto scolastico, da ogni e qualsiasi responsabilità
- d) Trasmettere specifico protocollo di utilizzo della struttura nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento e gestione del rischio di contagio da COVID-19
- e) Sottoscrivere e rispettare il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività nelle palestre scolastiche in orario extrascolastico da parte delle società concessionarie", allegato al presente disciplinare.

Art. 8 – Responsabilità

Ciascuna società sportiva concessionaria è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti l'utilizzo dei locali e delle attrezzature a disposizione dell'impianto e la pratica sportiva con particolare riferimento alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive.

È a carico di ciascun concessionario l'individuazione della persona che, durante l'attività in palestra, è

referente per i comportamenti da adottare per la sicurezza antincendio, per la gestione delle emergenze e del primo soccorso e per le pulizie finali dopo ogni utilizzo; il nominativo della persona individuata dovrà esser comunicato al Comune con ogni recapito utile al fine di consentirne la reperibilità in caso di necessità, così come dovrà esser comunicato l'eventuale variazione.

La società sportiva, in base alla normativa vigente, mette a disposizione durante il periodo di utilizzo della palestra un defibrillatore semi-automatico e garantisce la presenza di personale abilitato al suo uso.

La società sportiva ha la responsabilità civile per gli eventuali danni a cose, atleti, e terze persone all'interno dell'impianto unicamente per fatti inerenti e collegati alla propria attività. Allo scopo è obbligata a stipulare apposita assicurazione che copra la responsabilità civile per i danni che, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve ed eccezioni, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. Nel caso di palestra concessa in uso a più società sportive in accordo tra loro è sufficiente un'unica assicurazione purché copra l'intero periodo di utilizzo della palestra e riguardi le attività di tutte le società sportive interessate.

In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni diretti e indiretti a chiunque causati in dipendenza della propria attività.

La società sportiva concessionaria risponde di eventuali danni alla struttura e alle sue attrezzature non derivanti dal normale deterioramento, se e in quanto causati da comportamenti omissivi, inadeguati o pericolosi, posti in essere dai propri associati o da altre persone autorizzate dalla stessa ad accedere nell'impianto. Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, i costi di riparazione del danno saranno ripartiti tra tutti i concessionari in proporzione alle ore assegnate in concessione.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento e senza alcun preavviso verifiche sull'effettivo utilizzo e sullo stato d'uso degli impianti e sul rispetto delle norme di legge e del presente disciplinare.

La società sportiva concessionaria è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni richieste sull'utilizzo della palestra, in particolare per quanto riguarda orari, attività svolte e numero iscritti alle diverse attività.

Art. 9 – Revoca, sospensione della concessione d'uso e altre situazioni di indisponibilità dell'impianto

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione in uso o di non rilasciarne una nuova, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'atto di assegnazione o in eventuali disposizioni integrative eventualmente emanate
- b) violazione delle vigenti disposizioni normative previste in materia di sicurezza

- c) mancato pagamento del canone previsto per la concessione in uso della palestra, decorsi due mesi dalla scadenza di cui all'art. 7 punto r);
- d) mancato risarcimento del danno provocato alla struttura, a cose e persone in relazione all'espletamento della propria attività in palestra o a cause ad essa connesse;
- e) reiterate contestazioni da parte del Comune sull'inosservanza di norme di legge e prescrizioni dettate dal presente disciplinare
- f) cessione a pagamento a terzi degli spazi assegnati in concessione dal Comune, anche nel caso in cui accada una sola volta, fatta eccezione per manifestazioni sportive di associazioni dilettantistiche che rappresentano la necessità di usufruire degli spazi pubblici e che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana. Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia e custodia degli spazi pubblici. La società sportiva che cede la propria fascia oraria è obbligata a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive del Comune di Senigallia;
- g) false dichiarazioni a corredo dell'istanza di concessione d'uso.

Inoltre, il Comune si riserva la più ampia facoltà di sospendere temporaneamente o revocare in tutto o in parte la concessione in uso temporaneo già rilasciata, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, per:

- cause di forza maggiore e per nuova valutazione dell'interesse pubblico
- sopravvenuto mutamento, anche di una sola, delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione
- sopravvenute esigenze di funzionalità didattica, su richiesta dell'istituto scolastico, previo preavviso di almeno 10 giorni

Qualora la sospensione riguardi un periodo superiore a 3 mesi, il canone da versare al Comune viene riproporzionato al periodo di effettiva disponibilità della palestra.

La revoca non comporta invece alcun rimborso e/o riduzione del canone annuo previsto.

Il Comune inoltre, con un preavviso di almeno 7 giorni, si riserva la facoltà di utilizzare l'intero impianto o parte di esso per iniziative proprie o per quelle di terzi soggetti patrocinati e sostenute dal Comune stesso, per 2 giorni al mese (per un totale di 24 giorni all'anno), salvo nel periodo estivo nel quale è ammesso l'utilizzo per 15 giorni secondo le necessità dell'Ente. Il mancato utilizzo dei giorni nei mesi accresce il numero dei giorni utilizzabili del mese successivo.

Il Comune esercita tale facoltà tenendo in debito conto l'attività delle società sportive concessionarie, con particolare riguardo agli eventi e alle manifestazioni già in programma e alle gare di campionato.

In ogni caso, il concessionario non può vantare alcun diritto di risarcimento o avanzare alcuna richiesta di rimborso spese al Comune per i giorni utilizzati; può, eventualmente, richiedere al terzo utilizzatore un contributo a sostegno delle spese di custodia, pulizia e di gestione delle emergenze ove necessario.

Art. 10 Normativa di riferimento

Legge 11 gennaio 1996, n. 23

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Legge regionale 2 aprile 2012, n.5

Regolamento regionale 7 agosto 2013, n.4

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Legge 9 aprile 2008, n. 81

Leggi sanitarie vigenti in materia di attività sportiva

Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, si fa riferimento alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI e della società Sport e Salute.

Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, si fa riferimento alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva.

Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi a canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 11 – Controversie

Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto e/o procedimenti annessi e/o connesso la clausola arbitrale. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

Art. 12 – Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura.